

l'ultimo dubbio che vengo a proporre — nella nostra legislazione, parlo della vecchia legislazione (quella che stiamo demolendo) non si è mai pensato di negare il ricorso per legittimità. Ora sento dire che contro il ricorso del prefetto vi sarebbe il reclamo al ministro, il cui responso sarebbe come sillabo di Dio che non si cancella. Contro di esso non vi è nessuna via di scampo. Ora io dico che, per lo meno, il ricorso di legittimità non si può negare, secondo la legge fondamentale del Regno.

Capisco che qui non c'è niente di fondamentale; c'è tutto di eventuale. È perfino eventuale il piano di bonifica; è eventuale la podestà del prefetto; è eventuale la Commissione provinciale che è intorno al prefetto come un areopago; è eventuale l'occupazione in un modo o nell'altro.

Signori miei, io credo che noi potremmo fare una legge molto più semplice; potremmo cioè concludere con un solo articolo: è data facoltà al signor ministro e, per delegazione di lui, ai signori prefetti, di disporre delle proprietà terriere del proprio distretto e di concederle a chi essi credono, in quella forma che loro meglio piace.

Con questo articolo capiremmo qualche cosa. (*Approvazioni a destra — Commenti*).

Invece con queste formule, le quali dicono e non dicono, affermano e negano, e lasciano tutto in aria, francamente non sento di poterle votare non fosse altro perchè ho la convinzione che noi faremo una legge peggiore di quella che è stata fatta in altri paesi.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Devo unicamente rispondere a una delle obiezioni dell'onorevole Valentini, che, se si lasciasse senza risposta, anche per la *verve* di cui egli sa servirsi, lascerebbe una certa impressione.

Dice l'onorevole Valentini che queste forme sono così indeterminate che si potrebbe ad esse sostituire senz'altro l'arbitrio del prefetto; ma io faccio osservare che, quando si trattava di dare a queste forme la potestà di impedire l'espropriazione, a queste stesse forme, ora chiamate indeterminate, l'onorevole Valentini aveva dato il suo assenso. Difatti con l'articolo aggiuntivo ora senza numero, dopo che ne fu rimandata la discussione, ma che era una volta il 3-ter, l'onorevole Valentini proponeva che l'espropriazione non potersi pronunziare nei riguardi dei terreni suscettibili di frazionamento che, anteriormente alla domanda di espropriazione,

fossero concessi dai proprietari in una delle forme di condizione temporanea, che l'articolo 15-bis, presentato fin dal 16 aprile dall'onorevole Aldisio, riproduce spesso perfino colle stesse parole.

C'era una sola differenza fra le due proposte in questo senso: che l'onorevole Aldisio non aveva previsto la revisione del canone; ma ora, accogliendo il suggerimento venuto dall'emendamento Valentini, nella piccola variazione che ha presentato quest'oggi, ha accolto anche questa condizione. (*Commenti*).

Dopo di ciò mi pare che, se queste forme potevano essere ammesse, quando avevano lo scopo che l'onorevole Valentini e gli altri colleghi proponenti credevano di raggiungere, cioè di evitare l'espropriazione, si devono poter anche ammettere anche ora che l'onorevole Aldisio le propone per dare le terre in godimento temporaneo ai contadini.

La ragione poi della differenza, per cui qui si richiede il decreto del prefetto piuttosto che del ministro, è semplicissima. Si tratta non di espropriare, cioè di portar via il diritto di proprietà, ma si tratta di stabilire determinate condizioni a quella forma di cessione in godimento della terra che già oggi è usata dai proprietari verso i gabelotti, e che si vuole sia per l'avvenire diretta a favore dei contadini e della produzione.

Ecco perchè si vuole che d'ora in avanti a questa forma di cessione sia aggiunto l'obbligo della miglìoria, ed insieme l'obbligo del rimborso dei miglioramenti, ed eventualmente anche determinate condizioni di equo canone e di sua revisione: condizioni però tutte contenute nello stesso emendamento dell'onorevole Valentini.

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi dia una risposta all'onorevole relatore circa l'utenza a miglìoria...

GIAVAZZI. L'onorevole relatore ha ragione quando si riferisce all'utenza a miglìoria contemplata nell'articolo 11 (ora 10) tanto che là è detto: l'utenza a miglìoria sarà rinnovabile a termini del regolamento. Però io osservo anche per essa che nel fatto stesso della parola « rinnovabile » sta il concetto che si tratta anche là di una utenza a miglìoria che deve avere una determinazione di tempo.

A ogni modo, siccome qui noi prevediamo determinate forme di godimento temporaneo, ed in esse comprendiamo la utenza a miglìoria, vuol dire che questa nostra utenza a miglìoria non è quella tipica intesa dal relatore, e che nessuno più adotta, ma la utenza a miglìoria a tempo determinato, in uso in Sicilia e Puglie, tempo che noi in un articolo